

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 838 del 24/06/2024 BOLOGNA

Proposta: DAG/2024/845 del 21/06/2024

Struttura proponente: SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: DM N. 10928 DEL 10 GENNAIO 2024. CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON IL COMMA 1-BIS, ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019 N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2019, N. 44, A FAVORE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRITURISTICO VENATORIE SITUATE NEI COMUNI INTERESSATI DAI DANNI VERIFICATISI NELL'ANNO 2022 A CAUSA DELLA PESTE SUINA AFRICANA - APPROVAZIONE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Firmatario: SILVIA LORENZINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Stefania Scorri

Firmato digitalmente

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. n. 21/2001, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

- i seguenti atti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) - ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF):

- Decreto del 13/11/2001, con cui si è provveduto (ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1287/1995) al riconoscimento di AGREA per i pagamenti inerenti alle misure di sviluppo rurale sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto prot. n. B/387 del 12/03/2003, con cui si è provveduto al riconoscimento di AGREA per i pagamenti OCM per i settori seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele e zootecnia;
- Decreto del 08/07/2004, con cui si è proceduto al completamento del riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore, nel territorio di competenza, per tutti i residui settori di intervento, ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;
- Decreto n. 3458 del 26/09/2008, il quale ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
- Decreto n. 336168 del 28/07/2022, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)";
- Decreto n. 534026 del 29/09/2023, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023";

Richiamati:

- il Decreto del MASAF n. 10928 del 10/01/2024, recante "Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate con il comma 1-bis, articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a favore delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana";
- il successivo Decreto attuativo del MASAF n. 134435 del 21/03/2024;
- la Circolare di AGEA Coordinamento n. 35933 del 07/05/2024, avente ad oggetto "MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 10928 DEL 10 GENNAIO 2024", con la quale vengono altresì prescritte indicazioni, modalità e tempi agli Organismi Pagatori;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, co. 2 del sopra citato Decreto n. 134435/2024 l'Organismo pagatore territorialmente competente "assicura la redazione di "istruzioni operative", verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute ed effettua un'estrazione a campione delle stesse per l'esecuzione dei controlli in loco, secondo i criteri definiti a livello nazionale da AGEA - Coordinamento";
- allo scopo di garantire uniformità di comportamenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, appare pertanto opportuno fornire preventivamente disposizioni operative ai diversi beneficiari coinvolti in ordine alla compilazione e presentazione delle domande di aiuto per le misure eccezionali a sostegno del settore suinicolo italiano;

Visto il documento **Allegato A)**, parte integrante della presente Determinazione, avente ad oggetto:

"DM n. 10928 del 10 gennaio 2024. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate con il comma 1-bis, articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a favore delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi

nell'anno 2022 a causa della peste suina africana - Disposizioni operative”;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sua approvazione;

Dato atto che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 769 del 06/05/2024, è stato conferito alla Dott.ssa Silvia Lorenzini l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), con decorrenza dal 16/05/2024;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche ed integrazioni;
- le Determinazioni del Direttore di AGREA:
 - nn. 1078 del 28/12/2017 e 1620 dell'08/11/2019, concernenti il sistema dei controlli interni;
 - n. 424 del 24/03/2022, concernente il “Recepimento della disciplina regionale in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale” della Regione Emilia-Romagna;
 - n. 765 del 10/06/2024, con il quale è stata disposta la proroga - stante la sua prossima scadenza, in data 30/06/2024 - dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione alla dott.ssa Stefania Scorri, a far data dal 01/07/2024 fino al 31/03/2025;
- le Deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2319 del 22/12/2023, di modifica degli assetti organizzativi della Giunta medesima;
 - n. 157/2024, avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE”, ed in particolare l'Allegato D) alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione di programmazione n. 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione”;

Attestato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che la dirigente responsabile

del Settore Tecnico e di Autorizzazione, dott.ssa Stefania Scorri, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare l'**Allegato A)**, parte integrante della presente Determinazione, avente ad oggetto:

“DM n. 10928 del 10 gennaio 2024. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate con il comma 1-*bis*, articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana - Disposizioni operative”;

- 2) che eventuali modificazioni di carattere non sostanziale al sopracitato **Allegato A)** - che si dovessero rendere successivamente necessarie, anche a seguito di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento - potranno essere apportate direttamente a cura del Settore Tecnico e di Autorizzazione mediante acquisizione a protocollo, in allegato, di una motivata nota interna;
- 3) che il Settore Tecnico e di Autorizzazione darà la più ampia diffusione del materiale di cui al punto 1), anche attraverso l'utilizzo del seguente sito di Agrea: <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Dott.ssa Silvia Lorenzini



DM n. 10928 del 10 gennaio 2024. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate con il comma 1-bis, articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a favore delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana – Disposizioni operative

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Beneficiari	3
3. Interventi ammessi	4
4. Presentazione della domanda e termine per l'erogazione degli aiuti.....	5
5. Demarcazione e verifiche su eventuali doppi indennizzi.....	6
6. Controlli e Sanzioni.....	6
7. Antimafia.....	7
8. Pagamenti	7
Allegato I: modulo di domanda.....	8

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 10928 del 10/01/2024, e successivo Decreto Attuativo n. 134435 del 21/03/2024, sono stati disposti appositi interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle Aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie, oggetto di danni indiretti a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13/01/2022 - 31/12/2022.

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 35933 del 07/05/2024 definisce le modalità di attuazione del Decreto sopra citato, e dettaglia le tipologie di interventi ammessi, le regole comuni per la verifica dell'ammissibilità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Ai sensi del citato Decreto Attuativo n. 134435/2024, gli aiuti verranno concessi nell'ambito del regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831: pertanto, l'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare la somma di euro 300.000,00 per beneficiario nell'arco di tre anni (art. 3, co. 2 di detto Reg. (UE)).

Le presenti disposizioni dettano le modalità di presentazione e le procedure per la gestione delle domande di aiuto per gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale n. 10928/2024, riferiti ai soggetti che presentano domanda ad AGREA quale organismo pagatore competente.

Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA:

<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search>,

selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2. Beneficiari

L'art. 2 del D.M. n. 10928/2024 stabilisce che le aziende ammissibili al sostegno sono le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna e situate in zona di restrizione sanitaria, il cui territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni di cui all'Allegato A, Sezione 1 e Sezione 2 del sopracitato D.M.

Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto ad AGREA devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Emilia-Romagna (per maggiori dettagli, si rimanda al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole>) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato Regolamento, ed è affidata ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Si segnala, inoltre, che le Aziende richiedenti l'aiuto non devono essere in stato di liquidazione oppure soggette a procedure di fallimento, se non per motivi collegati all'epizoozia in trattazione, e devono dimostrare di essere state in attività almeno dall'anno 2021 e nel corso del 2022.

Si specifica che non potranno beneficiare della misura di intervento quelle Aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. Interventi ammessi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.).

- a) **Intervento 1 - mancato reddito:** differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nell'anno 2022 rispetto all'anno precedente.

In tal senso, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda la documentazione relativa alle entrate o ai ricavi realizzati e/o fatturati che si riferiscono all'anno 2022 ed al corrispondente periodo relativo all'anno precedente indenne dalla malattia, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Nel caso di Aziende faunistico-venatorie, il mancato reddito deve essere dimostrato mediante il confronto del rendiconto o bilancio dei due anni interessati. Deve anche essere dimostrato che l'eventuale "calo" nel reddito sia strettamente correlato alla PSA (ad esempio: nel periodo in cui vigeva il divieto di accedere ai boschi non era conseguentemente possibile praticare l'addestramento dei cani e svolgere l'attività di caccia).

- b) **Intervento 2 – maggiori costi:** incremento dei costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento.

Al riguardo, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda la documentazione relativa alle voci i cui costi hanno subito un incremento nell'anno 2022 rispetto al corrispondente periodo precedente alla malattia. Inoltre, le Aziende, possono allegare la documentazione concernente i nuovi costi sopraggiunti e correlati espressamente al periodo contingente alla malattia ed ai provvedimenti di restrizioni sanitari, la cui spesa è stata resa necessaria dall'emergenza sanitaria in trattazione.

Con riferimento all'intervento 2, relativo ai maggiori costi, a titolo esemplificativo si possono considerare:

- 1) **i costi relativi alla stesura dei piani di biosicurezza** (solo nel caso in cui non siano obbligatoriamente previsti dalla normativa regionale di riferimento, la spesa deve essere comprovata da fattura del tecnico intestata al concessionario o all'Azienda e il relativo pagamento);
- 2) **i costi per la formazione in materia di biosicurezza** (eventualmente per il concessionario, il personale di vigilanza dell'Azienda, altro personale coinvolto nella gestione della AATV/AFV solo qualora non obbligatorio per legge);
- 3) **i costi per l'acquisto/nolo di materiali per la gestione della biosicurezza** (a titolo esemplificativo: disinfettanti, vaporizzatori per disinfettante, calzari, teli/slitte per trasporto carcasse, teli per copertura automezzi impiegati, materiale di consumo vario – guanti, sacchi... –, test di laboratorio per la ricerca della PSA sui capi abbattuti);
- 4) **i costi di adeguamento delle case di caccia / luoghi di ritrovo delle AATF/AFV per il rispetto dei requisiti di biosicurezza** (a titolo esemplificativo: per l'adeguamento dei pavimenti, scolo

acque, punti acqua potabile, compreso acquisto/nolo di celle frigorifere successive alla prima già posseduta);

- 5) **i costi per lo smaltimento delle carcasse infette** (tenuto conto che i visceri devono già essere smaltiti a norma di legge; è ad ogni modo necessaria una gestione separata in caso di PSA, o in territori interessati dalla malattia rispetto al resto della fauna selvatica);
- 6) **incremento danni da cinghiale alle colture agricole e/o opere approntate sui terreni ricadenti nelle AFV/AATV causate dal proliferare della specie cinghiale a causa dell'interruzione/sospensione dell'attività di caccia** (a titolo esemplificativo: confrontare i danni alle colture causati dalle specie selvatiche nel 2022 con quelli dell'anno precedente indenne alla malattia, attraverso le perizie di tecnici abilitati ovvero secondo le metodologie individuate dai singoli OP competenti).

Tenuto conto di quanto precede, secondo quanto disposto all'art. 3, co. 2 del D.M. n. 10928/2024 il sostegno concedibile è determinato fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile.

In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sarà progressivamente ridotta (in ogni caso, non oltre il 50%), mentre nell'eventualità di caso di risorse eccedenti il sostegno concedibile può essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile.

Tali risorse saranno assegnate fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Come stabilito dall'art. 2 del Decreto Attuativo n. 134435/2024, l'erogazione delle risorse sarà effettuata dando priorità alle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto di provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di peste suina africana (PSA) la cui superficie autorizzata è situata nei comuni di cui all'Allegato A - Sezione 1 del D.M. n. 10928/2024.

Si fa presente, inoltre, che dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizootia, ai sensi di altre norme vigenti.

Si comunica, infine, che come disposto all'articolo 3 del Decreto attuativo n. 0134435 del 21 marzo 2024:

- gli aiuti concessi possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato erogati per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;
- gli aiuti che non sono concessi per specifici costi ammissibili, o non sono a essi imputabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione e secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2023/2831.

4. Presentazione della domanda e termine per l'erogazione degli aiuti

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA le Aziende faunistiche-venatorie o Agrituristiche venatorie, autorizzate dalla regione Emilia-Romagna e in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. n. 10928/2024, e che quindi siano in grado di dimostrare (mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende e da documentazione contabile, sanitaria e commerciale) i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione,

eradicazione e contenimento a seguito dell'epidemia di peste suina africana nel periodo dal 13/01/2022 – 31/12/2022.

Le domande di aiuto dovranno essere compilate sul modulo di domanda allegato al presente documento e inviate ad AGREA tramite il seguente indirizzo PEC: agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il **22 luglio 2024**.

Si precisa che, al momento della presentazione della domanda, l'Azienda deve risultare iscritta all'anagrafe regionale ai sensi del Regolamento del Consiglio Regionale n. 17/2003 e s.m.i. ("Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna").

La mancata iscrizione all'anagrafe regionale presuppone la non ricevibilità della domanda.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà più possibile correggere le domande, a meno che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi, precisazioni e chiarimenti o la rettifica di soli errori ed irregolarità formali, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso, sarà inviata all'Azienda una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro tale termine, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

La domanda e le dichiarazioni che dimostrino il danno devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

5. Demarcazione e verifiche su eventuali doppi indennizzi

Come indicato dall'art. 3, co. 7 del D.M. n. 10928/2024, dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti.

In osservanza a quanto sopra indicato, questo Organismo Pagatore dovrà inviare all'Organismo di Coordinamento le informazioni di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

a) **assicurazioni**: rischio rappresentato da una Azienda che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al D.M. n. 10928/2024;

b) **aiuti di Stato**: rischio rappresentato da una Azienda che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di aiuti di Stato da Enti pubblici, e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al D.M. n. 10928/2024.

6. Controlli e Sanzioni

Secondo quanto stabilito al punto 5. della Circolare di AGEA Coordinamento n. 35933//2024, gli Organismi Pagatori effettuano i controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziabili e l'estrazione del campione per i controlli *in loco* non inferiore al 5% delle domande ammesse al pagamento.

Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, i beneficiari (fatta salva l'applicazione di sanzioni penali) oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente percepito e l'importo cui hanno diritto.

7. Antimafia

Si richiamano la disciplina prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia (per cui la P.A. è tenuta alla verifica della presenza di idonea certificazione rilasciata dalla Prefettura) nonché le Circolari di Agea Coordinamento vigenti in materia (da ultimo, n. 3166 del 18 gennaio 2022).

8. Pagamenti

Sulla base delle verifiche effettuate da AGREA, AGEA Coordinamento e sul Registro nazionale aiuti riguardo l'importo dell'aiuto in regime "*de minimis*" concedibile, AGREA determinerà l'elenco definitivo dei beneficiari ammessi a pagamento e procederà alla liquidazione delle domande **a partire dal 15 dicembre 2024.**

Allegato I: modulo di domanda

Oggetto: D.M. n. 10928 del 10/01/2024 e s.m.i. – Richiesta danni per la perdita di reddito o maggiori costi sostenuti in conseguenza all'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento e dal blocco delle attività venatorie, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA) nel periodo dal 13/01/2022 al 31/12/2022

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a (.....) il

residente in..... Prov

Via..... n° Cap

PEC

nella sua qualità di concessionario/direttore/Legale Rappresentante della

Azienda faunistico-venatoria (A.F.V.)

denominata..... C.F.

Azienda agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) denominata

C.F. (CUAA).....

Con ambito territoriale di operatività ricadente nei seguenti comuni:

Autorizzata con atto n. del (riportare gli estremi dell'atto di autorizzazione riferito all'anno 2022) a svolgere attività naturalistico-turistico-venatorio nell'ambito del territorio dei comuni sopra riportati;

CHIEDE

la concessione dell'aiuto nazionale previsto dal D.M. n. 10928/2024, per i seguenti danni:

Intervento 1 - mancato reddito: dato dalla differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nell'anno 2022 rispetto all'anno precedente

a) **Entrate riferite all'anno 2021 pari ad euro** (si allegano i documenti giustificativi);

b) **Entrate riferite all'anno 2022 pari ad euro** (si allegano i documenti giustificativi);

c) **Danno richiesto (a-b) euro**

Intervento 2 - maggiori costi: incremento dei costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) pari ad euro

Il sottoscritto dichiara:

- ✓ di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti inerenti alla presente domanda;
- ✓ di essere un'azienda attiva e di aver costituito, aggiornato e validato il proprio fascicolo aziendale e di impegnarsi a comunicare le variazioni che modificano la struttura dell'azienda da apportare al fascicolo aziendale;
- ✓ di non essere in stato di liquidazione oppure soggette a procedure di fallimento;
- ✓ che il territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni di cui all'Allegato A, Sezione 1 e Sezione 2, del DM n. 10928 del 10 gennaio 2024;
- ✓ che il "calo" del reddito e/o i maggiori costi sostenuti nel periodo dell'anno 2022, sono strettamente correlati alle misure introdotte dalle Autorità competenti per limitare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA);
- ✓ che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, sotto la propria responsabilità;
- ✓ di essere consapevole delle sanzioni penali del DPR 445/2000 art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- ✓ di essere consapevole che l'uso di documento contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- ✓ Di essere a conoscenza che gli indennizzi sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 (de minimis) e che l'importo ammissibile che può essere erogato non può superare il massimale previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- ✓ Di non essere destinatario di un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno
- ✓ Di essere a conoscenza che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere o inosservanze di obblighi, salvo cause di forza maggiore, sono applicate le sanzioni amministrative e penali della Legge 898/86 e s.m.i.;
- ✓ Di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Legislativo 228/2001 art. 33, sulla sospensione dei procedimenti di erogazione qualora pervengano notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale;
- ✓ di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite, in caso di inadempienze alle norme comunitarie e nazionali, maggiorate degli interessi;
- ✓ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- ✓ che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i
- ✓ di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia presente nel Fascicolo aziendale telematico idonea certificazione prefettizia oppure dichiarazione sostitutiva in corso di validità;
- ✓ di impegnarsi a mettere a disposizione tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- ✓ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, allegato a questo modulo;

Allegati alla presente domanda:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- copia dei documenti giustificativi i ricavi realizzati nell'anno 2021;
- copia dei documenti giustificativi i ricavi realizzati nell'anno 2022;
- copia dei documenti giustificativi i maggiori costi sostenuti nell'anno 2022, rispetto all'anno 2021, in conseguenza alle misure di contenimento della PSA;
- relazione descrittiva i danni subiti;
- copia della Determinazione di concessione.

AGREA - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, AGREA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), con sede in Bologna (Italia), Largo Caduti del Lavoro n. 6, CAP 40122. AGREA, ente pubblico non economico, è Organismo Pagatore riconosciuto sul territorio della Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi nel settore agricolo (Reg. UE 2021/2116, Reg. UE 2022/127, Reg. UE 2022/128, D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 07/11/2022, legge Regione Emilia-Romagna n. 21/2001). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, ad AGREA, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto scrivendo a: e-mail agreaurp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) è stato designato dalla Regione Emilia-Romagna e svolge i suoi compiti anche per AGREA ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 - Mezzanino, Bologna.

4. Responsabili del trattamento

AGREA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Sono formalizzate istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da AGREA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- erogazione di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi, benefici economici comunque denominati in materia di agricoltura previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale
- controlli prima e dopo l'erogazione
- attività connesse e conseguenti.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, all'Autorità Giudiziaria e ad organismi ispettivi pubblici. I suoi dati personali possono essere trattati dagli organi di audit e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione (art. 99 Reg. UE 2021/2116). Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007 e nei limiti ivi stabiliti, i suoi dati personali possono essere comunicati all'Unione Europea, alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad AGEA, agli altri Organismi Pagatori regionali, nonché agli altri enti pubblici o privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione. I suoi dati personali possono essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, in applicazione e nei limiti stabiliti dalla normativa sulla trasparenza (artt. da 98 a 100 Reg. UE 2021/2116, artt. da 58 a 62 Reg. UE 2022/128, D.Lgs. 33/2013, artt. 14 regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento, al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Se i dati non vengono conferiti AGREA non potrà dare seguito a quanto viene richiesto o comunque comunicato con questo modulo.

Data

FIRMA